

**STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**

**COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO**

**Articolo 1 – Denominazione**

E' costituita l'Associazione denomina

**“Associazione Sportiva Dilettantistica Team Red Wolf”**

Ed è disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

**Articolo 2 – Sede**

L'Associazione sportiva ha sede legale in Via Kravogl nr. 18 Bolzano.

L'Associazione potrà istituire sezioni distaccate su tutto il territorio nazionale, mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La variazione della sede legale, potrà essere deliberata dall'Assemblea Straordinaria dei soci.

**Articolo 3 - Scopi**

1. L'Associazione è apolitica, senza discriminazione di razze, di religione e non ha scopo di lucro.
2. In particolare i fini istituzionali dell'Associazione sono la pratica e l'incremento delle attività sportive attraverso:
  - a. Lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione e la disciplina dello sport dilettantistico della **Kickboxing** in tutte le sue discipline e varianti, anche nelle sue forme derivate, della **Muay Thai**, della **Savate**, e nelle **specialità a loro affini e/o complementari**, nel territorio dello Stato Italiano ed a livello internazionale, compresa l'attività didattica. Discipline **promosse dalla FIGHT 1**.
  - b. **La gestione di attività e servizi connessi e strumentali all'organizzazione ed al finanziamento dello sport dilettantistico.**
  - c. L'organizzazione di attività ludiche di formazione sportiva e ricreativa dello sport dilettantistico.
  - d. La prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività sportivo-agonistiche.
  - e. Promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche secondo le norme della **Fight 1** alla quale aderisce accettandone statuto e regolamenti.
3. Fermo restando che l'oggetto principale è la promozione e la valorizzazione dello **sport dilettantistico** l'Associazione si propone inoltre di:
  - I. Gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere.
  - II. Organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse specialità sportive.
  - III. Organizzare corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento.
  - IV. Promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva sopra indicata.
  - V. Gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar e ritrovi sociali.
  - VI. Esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale con obiettivi di autofinanziamento.
  - VII. Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti Pubblici o privati per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde o attrezzate.
  - VIII. Collaborare allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive autorizzate dalla **Fight 1**.
4. Si impegna, a tal fine, a tesserare alla **Fight 1** tutti coloro che usufruiranno di detti servizi ricreativi.

5. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
6. L'Associazione, s'impegna ad affiliarsi, alla **Fight 1** e si conforma alle norme e alle direttive del CONI, a tutte le disposizioni statutarie e ai regolamenti della **Fight 1**. L'associazione potrà inoltre affiliarsi ad altre Discipline Sportive Associate, Federazioni Sportive Nazionali o Enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI che praticano discipline sportive non contemplate dalla **Fight 1**.
7. L'Associazione, accetta incondizionatamente e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della **Fight 1** ne dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
8. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali **Fight 1** nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
9. L'Associazione s'impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle Assemblee Federali.

#### **Articolo 4 - Durata**

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

### SOCI E LORO CATEGORIE

#### **Articolo 5 - Soci, loro categorie e domanda di ammissione**

1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della **Fight 1** e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. I Soci si distinguono in:
  - A) Onorari;
  - B) Esecutivi;
  - C) Atleti/Tecnici;
  - D) Ordinari.

A) Soci Onorari, sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo;

B) Soci Esecutivi, sono tutte le persone fisiche che hanno fondato l'Associazione, sottoscrivendo l'atto notarile di costituzione e quegli associati che siano stati eletti dall'Assemblea dei Soci, quali componenti il Consiglio Direttivo;

C) Soci Atleti/Tecnici, sono coloro che svolgono un'attività puramente sportiva o tecnica, agonistica in difesa dei colori sociali o amatoriali, essi devono avere superato l'accertamento della idoneità fisica prevista dalle norme sanitarie in vigore;

- D) Soci Ordinari, sono tutte le persone fisiche, che condividano le finalità dell'Associazione.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
  4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea Ordinaria dei Soci.
  5. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
  6. Il diritto di ammissione lo si acquisisce, dopo l'accoglimento del Consiglio Direttivo, con il pagamento di una quota associativa annua.

#### **Articolo 6 - Diritti e doveri dei Soci**

1. La qualifica di Socio, la si acquisisce dietro pagamento di una quota associativa annua, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
2. Tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svolta dopo il raggiungimento della maggiore età.
3. Al Socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.
4. I Soci Onorari, sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, non hanno diritto di voto deliberativo nelle Assemblee e non possono essere eletti a cariche sociali.
5. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
6. I Soci sono obbligati ad osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi associativi.
7. I Soci sono obbligati a mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dell'Associazione e a versare la quota associativa annua.
8. I Soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del Patrimonio sociale dell'Associazione.
9. E' previsto ai Soci, se deliberato o dal Consiglio Direttivo, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione alle competizioni sportive nazionali e/o estere e ai vari stage tecnici. Inoltre, in base ai risultati sportivi conseguiti durante l'attività sportiva, ai Soci potranno essere elargiti anche dei premi, il tutto in riferimento all'articolo 25 comma 4 della Legge n. 133 del 13/05/1999 e dall'articolo 2 comma 1 del regolamento n. 473 del 26/11/1999 e successive modificazioni e integrazioni

#### **Articolo 7 - Decadenza dei Soci**

1. I Soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
  - A. dimissione volontaria;
  - B. mancato rinnovo del versamento della quota associativa annua;
  - C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
  - D. scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.

2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

## ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

### **Articolo 8 - Organi**

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea Ordinaria dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo.

## L'ASSEMBLEA DEI SOCI

### **Articolo 9 - Funzionamento dell'Assemblea Ordinaria dei Soci**

1. L'Assemblea Ordinaria dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno (può essere previsto anche che un diverso numero di associati eserciti la facoltà di richiedere la convocazione dell'Assemblea in oggetto, considerando tuttavia l'eccezionalità delle competenze attribuite a quest'ultima) degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno (può essere previsto un diverso numero di amministratori, salvo quanto sopra esplicito) dei componenti il Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
5. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
8. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

### **Articolo 10 - Diritti di partecipazione all'Assemblea Ordinaria dei Soci**

1. Potranno prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota associativa annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

2. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un Associato.

#### **Articolo 11 - Assemblee dei Soci**

1. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 9, comma 2.
4. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria "elettiva", si svolge ogni quattro anni, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il numero minimo dei Consiglieri da eleggere è di cinque membri, il numero può variare in aumento in funzione dei Soci iscritti su delibera dell'Assemblea dei Soci. Tra questi, devono essere eletti, il Presidente e quattro Consiglieri, di cui uno in rappresentanza degli atleti ed uno in rappresentanza dei tecnici.

#### **Articolo 12 - Validità assembleare**

1. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta (potrà essere richiesta anche la maggioranza semplice ai sensi dell'articolo 21 del codice civile) degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Socio ha diritto ad un voto.
2. L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea Ordinaria che l'Assemblea Straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

#### **Articolo 13 - Assemblea straordinaria dei Soci**

1. L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

## II CONSIGLIO DIRETTIVO

### **Articolo 14 - Consiglio Direttivo**

1. L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, composto da un numero minimo eletto stabilito dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere.  
Il primo Consiglio Direttivo viene eletto dagli associati fondatori (soci esecutivi).  
Tutte le cariche sociali sono onorifiche e completamente gratuite.  
E' previsto, se deliberato dal Consiglio Direttivo, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'assolvimento del proprio incarico e per la partecipazione a riunioni fuori dalla sede sociale.
2. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.
3. Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci, regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del CONI e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
4. E' fatto divieto per il Presidente e i Consiglieri di ricoprire la medesima carica in altre Società e/o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della Fight 1, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
7. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

### **Articolo 15 - Dimissioni del Consiglio Direttivo**

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea Ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

### **Articolo 16 - Convocazione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità e comunque non meno di due volte l'anno.

### **Articolo 17 - Compiti del Consiglio Direttivo**

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- c) fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 9, comma 2;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei Soci;
- g) amministrare i beni sociali e di curarne l'incremento;
- h) decidere su tutte le questioni che interessano il normale funzionamento economico-sportivo dell'Associazione;
- i) curare l'interesse dei Soci e dell'Associazione nei confronti di altre società sportive e pubblici poteri, sia direttamente che tramite la **Fight 1**.

### **Articolo 18 - Il Presidente**

Il presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

### **Articolo 19 - Il Vicepresidente**

Il vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

### **Articolo 20 - Il Segretario**

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

### **Articolo - 21 - Il rendiconto**

1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

## ESERCIZIO SOCIALE E PATRIMONIO

### **Articolo 22 - Esercizio sociale**

L'esercizio sociale inizia il 1° **settembre** e termina il **31 agosto** di ciascun anno, entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il Bilancio Consuntivo e quello Preventivo dell'esercizio successivo.

### **Articolo 23 – Patrimonio – Entrate**

*Il Patrimonio sociale è costituito:*

- a) da beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di Bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuate dai Soci, dai privati o dagli enti.

Il patrimonio non può essere ripartito fra i Soci, né direttamente né indirettamente, né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

*Le entrate dell'Associazione sono costituite:*

- a) dalle quote associative annuali;
- b) dall'utile derivante dalle attività e dalle manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
- c) da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Le somme versate, per le quote associative annuali, non sono rimborsabili in nessun modo, neppure agli eredi in caso di morte.

Il patrimonio non può essere ripartito fra i Soci, né direttamente né indirettamente, né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

## CLAUSOLA COMPROMISSORIA

### **Articolo 24 - Clausola compromissoria**

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla **Fight 1** di appartenenza.

## SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

### **Articolo 25 - Scioglimento**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea Ordine Straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive analoghe o direttamente alla **Fight1**, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

## NORMA DI RINVIO

### **Articolo 26 - Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della **Fight1** a cui l'Associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.